LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1906

dal tasso elevato dell'interesse, che gl'Istituti locali sono necessarii per lo svolgimento del credito agrario e del sano credito agra-

rio, ma che non sono sufficienti.

To affermo che il fallimento del nostro credito agrario dipende essenzialmente da ciò: che l'agricoltura nostra manca del potere assorbente del denaro pel fatto che essa o non lo sa o non lo può utilizzare; e tale mancanza di potere assorbente deriva a sua volta dalla mancanza degli altri fattori della produzione. Qui sta la ragione vera dei mancati effetti del nostro credito agrario, poichè i diversi fattori della produzione sono fra di loro così intimamente legati che la mancanza di uno o più di essi limita necessariamente l'utilizzazione della presenza degli altri.

L'aggiunta da me proposta quindi al secondo comma dell'articolo 7 in favore del credito agrario, anche nei rispetti della costruzione o sistemazione delle strade vicinali, è intimamente legata agli scopi della legge poichè la presenza delle strade rurali rappresenta una condizione necessaria per

lo sviluppo del credito agrario.

PRESIDENTE. Onorevole Scorciarini,

venga, la prego, alla conclusione.

SCORCIARINI-COPPOLA. Conclude subito, onorevole presidente: io penso che le disposizioni attuali intorno alla costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali siano assolutamente inefficaci, e che nuove disposizioni occorrano le quali debbano soddisfare a due obbiettivi: creare un nuovo organo, il quale di per sè, più che non siano capaci e non facciano i consorzi facoltativi od obbligatori, risponda al soddisfacimento di questa necessità della sistemazione e conservazione delle strade rurali e provvedere ai mezzi. Per ora, poichè ne abbiamo l'occasione, provvediamo a questi ultimi perchè, date le condizioni odierne dei proprietari del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna, non è possibile sperare che essi anticipino i mezzi occorrenti.

Io mi auguro che la mia proposta, per quanto modesta altrettanto utile, possa trovare benevola accoglienza da parte del Go-

verno e della Camera. (Bene!)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha fa-

coltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi rincresce di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Scorciarini-Coppola; nè per il mio rifiuto egli può credere che io non riconosca con lui la importanza per l'agricoltura, della

costruzione e sistemazione delle strade rurali e vicinali. Ma io lo prego di considerare che noi qui legiferiamo unicamente di credito agrario di conduzione e non potremmo improvvisare sopra materie estranee. Noi anderemo oltre i confini e gli scopi della legge; per cui con rincrescimento non posso accettare la proposta.

PRESIDENTE. La Commissione?

MAJORANA GIUSEPPE, relatore. La Commissione si associa al Governo nella sua dichiarazione, considerato che si tratta soltanto di credito agrario di esercizio, e che, accettando l'emendamento dell'onorevole Scorciarini-Coppola, si farebbe cosa contraria ai fini ai quali s'inspira questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Scorciarini-Coppola, mantiene o ritira il suo emenda-

mento?

SCORCIARINI-COPPOLA. Lo ritiro, per poter tornarci su in altra occasione.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 7, del quale si è già data lettura.

(È approvato).

Art. 7-bis.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle Casse provinciali, dei Montifrumentari, delle Casse agrarie e dei consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni di tali statuti.

È ridotto al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da società e da consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle società a forma cooperativa il disposto dell'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi che provengono alle Casse provinciali, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni compiute a norma degli articoli precedenti.

Gli atti e scritti relativi alle operazioni che compiono le Casse provinciali di credito agrario sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

Alle Casse predette è esteso il beneficio

del gratuito patrocinio.

La disposizione di cui nel primo comma di questo articolo è applicabile anche alla Cassa provinciale di credito agrario della Basilicata.

A questo articolo 7-bis, è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Aggiungere il seguente comma:

La disposizione di cui nel secondo comma